

SENTENZA N.

PROC. N. 2689/2011 R.G.

N. 2758 / 2012	Gen.
N.
N.	F.N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE V CIVILE

CORTE APPELLO
MILANO
Ritirata copia autentica
Ufficio dell'Avvocatura
Stato - Art. 14 Legge
34-1979 n. 103.

16 AGO. 2012

Trub Mi
1^a Sere
Dr. Massari

composto dai signori Magistrati:

Ilio Poppa

Presidente

M. Cristina Canziani

Consigliere rel.

Daniela Troiani

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con citazione notificata il 5.7.2011 e il 18.7.2011

DA

MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui uffici, in Via Freguglia 1 è domiciliato per legge, APPELLANTE

CONTRO

██████████ n. in Vimercate il 18.12.1988, con l'avv. dom.rio Sergio Biondino, con studio in Milano, Via Oldrado da Tresseno 4, APPELLATO

NONCHE'

COMUNE DI VIMERCATE,

APPELLATO CONTUMACE

CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL P.G.

OGGETTO: appello avverso sentenza in materia di cittadinanza italiana

CONCLUSIONI

PER IL P.G.: Rigetto dell'appello, conferma dell'impugnata sentenza, con espressa declaratoria di riconoscimento della cittadinanza italiana in capo a ██████████ le conseguenze di legge.

PER PARTE APPELLANTE: In riforma della sentenza appellata, respingere le domande proposte in primo grado da Nikolovska Daniele, in quanto infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.

- avverso il diniego del Sindaco, il Nikolovska chiedeva al Tribunale di Milano di accertare e dichiarare il suo diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana, producendo documentazione, medica, scolastica, relativa alla nascita di una figlia avuta da donna con cittadinanza italiana, a suo dire attestante la sua stabile e continuativa dimora nel territorio italiano sin dalla nascita e invocando in proprio favore le disposizioni in materia di una circolare del Ministero dell'Interno, in materia di acquisto della cittadinanza italiana da parte di stranieri nati in Italia emanata il 7.11.2007; nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero dell'Interno che chiedeva il rigetto della domanda;

- il Tribunale di Milano, con la sentenza impugnata, dopo aver effettuato istruttoria con prove testimoniali e valutato la documentazione prodotta dall'attore, ha accertato e dichiarato che in capo al ■■■■■ sussiste la condizione di residenza legale ininterrotta in Italia di cui all'art. 4, comma 2, Legge Cittadinanza; in particolare il Tribunale ha rilevato " che il requisito della residenza legale ininterrotta non possa valutarsi sulla base del solo dato anagrafico, ma- in mancanza di qualsiasi iscrizione- si debba far ricorso ad ogni elemento utile a dimostrare la effettiva presenza continuativa nel territorio dello straniero"; nella sentenza si legge che a tale conclusione deve pervenirsi anche sulla base delle dichiarazioni del Ministero dell'Interno contenute nella circolare n. 22/07 del 7.11.2007; il Tribunale richiama la giurisprudenza della Cassazione che ha sancito più volte il principio del superamento del dato meramente anagrafico e che la determinazione della residenza effettiva ed abituale vada individuata nel luogo " in cui l'interessato abbia fissato con carattere di stabilità il centro permanente ed abituale dei propri interessi e relazioni, sulla base di una valutazione sostanziale e non meramente formale ed anagrafica" (così Cass. 3680/201); ha poi ritenuto che la documentazione prodotta e le testimonianze raccolte in corso di giudizio abbiano fornito prova certa della residenza ininterrotta del ■■■■■ in Vimercate sin dalla nascita fino alla maggiore età;

- questa Corte condivide completamente le motivazioni che hanno condotto il giudice di primo grado ad accogliere la domanda del ■■■■■; va innanzitutto rilevato che il Ministero non ha mai contestato quanto dedotto dall'appellato in ordine alla sua stabile dimora in Italia a far tempo dalla sua nascita sino al compimento della maggiore età; nel corso del giudizio di primo grado sono stati sentiti numerosi testi, insegnanti del ■■■■■, impiegati del Comune di Vimercate che hanno tutti confermato di aver personalmente verificato che il ragazzo ha vissuto stabilmente in Vimercate, in questo Comune ha portato a termine la formazione scolastica obbligatoria e ha partecipato sempre attivamente alla vita sociale; è agli atti copiosa documentazione scolastica e medica che comprova ulteriormente quanto dichiarato dai testi;



- appare poi accertato sulla base di quanto attestato nell'estratto dell'atto di nascita del [REDACTED] che la sua nascita fu denunciata regolarmente al Comune di Vimercate dal padre, quest'ultimo risultante residente in Italia e precisamente in Serravalle Pistoiese; non risultano iscrizioni anagrafiche relative alla residenza del [REDACTED], mai effettuata evidentemente dai genitori dello stesso ai quali competeva e quindi non imputabile al ragazzo; la circostanza che l'appellato fosse di fatto stato abbandonato dai genitori durante l'infanzia trova conferma in quanto dichiarato dalla teste [REDACTED], funzionaria amministrativa del Comune di Vimercate, la quale ha riferito che durante la minore età del ragazzo, in Comune si era cercato di regolarizzare la situazione anagrafica del ragazzo, in quanto tutti sapevano che egli era nato a Vimercate, ma che non vi era modo di iscriverlo nei registri dell'anagrafe per la mancanza dei documenti richiesti dalla legge, che solo i genitori evidentemente avrebbero potuto presentare;

- orbene, alla luce della più recente giurisprudenza della Cassazione, come già rilevato dal giudice di primo grado, con riguardo al requisito della residenza deve superarsi il dato meramente anagrafico e farsi invece riferimento alla dimora stabile dell'interessato, che nel caso di specie va individuata nel Comune di Vimercate, alla Via Per Trezzo 1685; tenuto conto che il [REDACTED] ha sicuramente vissuto in Italia ove ha stabilito il centro della propria vita sociale, dei propri interessi e dei propri affetti sin dalla nascita e che la sua mancata iscrizione relativa alla residenza anagrafica è dipesa solo ed esclusivamente dal comportamento omissivo dei genitori, titolari della potestà genitoriale e quindi soggetti cui competeva in via esclusiva provvedere alla tutela dell'interesse del figlio alla regolarizzazione nel territorio dello Stato, anche alla luce della interpretazione dell'art. 4, comma 2 L. 91/92, fornita dalla circolare del Ministero dell'Interno 22/ 2007 del 7.11.2007, costituirebbe violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente garantito impedire al [REDACTED] di acquistare la cittadinanza italiana, pur in presenza del requisito sostanziale costituito dalla dimora stabile nel nostro paese per ben diciannove anni, sulla base della mancanza del mero requisito formale costituito dalla residenza legale; si legge invero espressamente nella predetta Circolare che l'obiettivo della stessa era quello di fornire indicazioni dirette al riconoscimento della cittadinanza anche per le situazioni in cui genitori stranieri, legalmente presenti nel nostro Stato, non avessero provveduto all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o la loro iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza, come avvenuto nel caso in esame;

- deve ritenersi quindi accertato che sussistono i presupposti di legge perché all'appellato sia riconosciuta la cittadinanza italiana e pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale, va dichiarato il diritto del [REDACTED] a ottenerla;

- in considerazione della particolarità e della novità delle questioni trattate appare giusto compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio e confermare la sentenza impugnata anche in punto spese di lite.

P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. Rigetta l'appello e conferma per l'effetto la sentenza impugnata;
2. Dichiara che [REDACTED], n. in Vimercate il 18.12.1988, ha diritto all'acquisizione della cittadinanza italiana in base al disposto di cui all'art. 4, comma 2, Legge 91/1992;
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Milano, il 7.6.2012

Il consigliere estensore

M. Cristina Canziani




Il Presidente

Ilio Poppa



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Emma CAVALLI



DATO AVVISO
TELEMATICO
Oggi 16 AGO. 2012

